Documento firmato digitalmente
Il Relatore
CATIA NOLA

Il Presidente
GIOVANNI IZZI

Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 14/07/2026
Il Segretario
ELIANA ELISABETTA RUSSO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 16/06/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice

in data 16/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 469/2026 depositato il 18/02/2026

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova

elettivamente domiciliato presso dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

contro

Srl -

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MANTOVA sez. 2 e pubblicata il 11/12/2025

Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. REC.CREDITO.IMP 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1323/2026 depositato il 19/06/2026

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 18.02.2026, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Mantova impugnava la sentenza n.168/02/2025 ,depositata l'11.12.2025 e notificata il 23.12.2025 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Mantova Sez. 2 accoglieva il ricorso proposto dalla BPR Group srl avverso l'atto di recupero n. (2018), notificato in data 28 settembre 2023 con il quale si accertava che le spese sostenute dalla società in attività di ricerca e sviluppo, nell'anno di imposta 2017, non rientrassero tra quelle agevolabili per carenza dei presupposti di legge.

Eccepiva la contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata in materia di parere preventivo/ facoltativo del Mise,in violazione dell'art. 8 ,c.2 Decreto Interministeriale del 27.05.2015 ;l'erronea valutazione dei fatti nel punto in cui viene statuito che il Giudice avrebbe potuto e dovuto disporre ctu anche senza necessità di preventivo parere del Mise; contraddittorietà della pronuncia. Erronea valutazione dei fatti di causa.

Si costituiva la BPR Group srl ,in persona del legale rappr.te p.t. la quale,con articolata memoria , resisteva puntualmente a ciascun rilievo mosso riproponendo, altresì, i motivi non esaminati in quanto assorbiti concludendo per la infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 16.06.2026 ,depositate memorie illustrative da parte appellata , sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Nelle varie evoluzioni normative dell'articolo 3 del D.L n. 145/2013, le spese per acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di nuove conoscenze allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per l'innovazione dei prodotti e/o dei processi produttivi o servizi nuovi hanno potuto beneficiare - entro certi limiti - di un credito di imposta a valere sul periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui i costi erano stati sostenuti.

La norma, tuttavia,non individua tassativamente quali le spese ricomprese in tale agevolazione, con la conseguenza che la disposizione ha comportato diverse complessità applicative .

La diffusione e la disponibilità di numerose tecnologie e tecniche di avanguardia nei settori di riferimento e, dunque, l'assenza dell'elemento della novità è criterio imprescindibile per l'individuazione del perimetro delle attività agevolabili.

E ciò, principalmente, sulla base di quanto contenuto nel c.d. Manuale di Frascati che definisce il perimetro oggettivo della R&S individuando cinque criteri essenziali per definirla e cioè novità, creatività, incertezza tecnologica, sistematicità e trasferibilità.

Da tali interpretazioni è conseguito l'accertamento che ci occupa con il quale l'Agenzia ha contestato la legittimità dell'utilizzo del credito di imposta R&S per l'assenza degli elementi sopra richiamati , oltrechè per talune ravvisate incongruenze nell'ambito dei progetti.

Sul concetto di novità ,l'Amministrazione ha evidenziato quanto al progetto denominato " Isola collaborativa modulare personalizzabile per la fabbrica digitale 4.0" che lo stesso , collocato dalla ricorrente nell'ambito della ricerca industriale e sviluppo consistente nella realizzazione di " un'isola di lavoro innovativa" modulare per linee di assemblaggio one-piece-flow "un pezzo alla volta", che si pone in contrapposizione con la c.d. "catena di montaggio" non era riconducibile nell'alveo di quello agevolabili per carenza dei requisiti.

I motivi addotti con l'atto di recupero ,tuttavia , non appaiono adeguatamente convincenti, nè suffragati da idonea prova.

L' attività intrapresa dalla contribuente è risultata esclusa dal campo di applicazione del credito d'imposta, sol perché non si caratterizza per la presenza di contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati dal cd.Manuale Frascati che costituisce, in linea di principio, fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3.

Il progetto di R&S intrapreso dalla srl afferisce a specifiche competenze tecniche nel settore dell'ingegneria industriale, della robotica collaborativa e delle tecnologie abilitanti dell'industria .

In tale contesto,non può revocarsi in dubbio che la attività di recupero posta in essere dall'Agenzia ,non accompagnata da un apposito parere del Mise volto ad approfondire gli aspetti tecnici del progetto, onde valutarne l'innovatività con riguardo ai requisiti dettati dal c.d. Manuale di Frascati non richieda, appunto, il supporto di maggiore rigore e tecnicismo comportando valutazioni di carattere tecnico,

Pur premesso che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo può essere riconosciuto anche quando l'innovazione riguarda esclusivamente i processi produttivi o le conoscenze specifiche dell'impresa, senza che sia necessario dimostrare un'innovazione di carattere assoluto, va sottolineato che l'Amministrazione finanziaria non può procedere autonomamente al disconoscimento di tali crediti per motivazioni tecniche.

L'art. 8 c.2 DM 27 maggio 2015,nel dettare le modalità di controllo sulla corretta fruizione dei crediti per attività di Ricerca & Sviluppo, stabilisce, infatti, che, qualora, "nell'ambito delle attività di verifica e di controllo" svolte dall'Ufficio "si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti", questi possa "richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere",ora Ministero per le imprese e il Made in Italy.

Ritiene il Collegio che tale parere non può intendersi come il riconoscimento di una mera discrezionalità circa la decisione di avvalersi o meno di tale facoltà, ma di una discrezionalità tecnica il cui esercizio deve essere fondato su criteri di ragionevolezza e coerenza con le finalità dell'attività amministrativa, dirimendo preventivamente controversie interpretative e contenziosi il cui esito, all'evidenza, non può che essere del tutto incerto, proprio alla luce della complessità tecnica delle specifiche vicende.

Nella specie, va ritenuto che ogniqualvolta nell'accertamento del profilo innovativo dell'attività per la quale si accede al credito d'imposta R&S prevalga una valutazione di tipo tecnico, non si può parlare di mera facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate di richiedere al MIMIT (all'epoca dell'atto di recupero impugnato MISE) di fornire il proprio parere, prevista dall'art. 8, comma 2, D.M. 27 maggio 2015, attuativo del dell'art. 3, comma 14, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, ma di necessità di un parere specifico degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al MIMIT (già MISE) o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes.

Né avrebbe potuto sopperirvi la Corte disponendo una consulenza tecnica, atteso che lo scopo di quest'ultima è fornire al giudice il supporto di conoscenze specialistiche per valutare i fatti già dimostrati

dalle parti.

Ne consegue l'illegittimità dell'atto impositivo che scaturisce dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti ,e pertanto, la sentenza impugnata va confermata.

L'accoglimento di tale motivo è dirimente dell'esame di tutte le altre questioni dedotte che, per conseguenza, devono considerarsi assorbite .

La particolarità della fattispecie e le incertezze giurisprudenziali in tema giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello. Compensa tra le parti le spese del presente grado.